SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 170**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Centroimmobili S.r.l.», in Saluzzo, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza 27 agosto 1988, con la quale il tribunale di Torino, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino;

Visto il conseguente decreto ministeriale 8 settembre 1988, con il quale la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino, 9, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ed è stato nominato un commissario liquidatore, nella persona del prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 1989, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza presso la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società «Centro partecipazioni S.r.l.», con sede in Torino, in quanto risultava collegata con la S.p.a. Tecnofiduciaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge sopra citato in quanto aveva con la fiduciaria unicità di direzione;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1988, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società «Centro sviluppo leasing S.p.a», con sede in Torino, in quanto risultava collegata con la S.p.a. Tecnofiduciaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto-legge sopra citato in quanto aveva con la fiduciaria unicità di direzione ed era da questa finanziata in via continuativa;

Vista la sentenza del 12-17 giugno 1989, con la quale il tribunale di Saluzzo - sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Centroimmobili S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour n. 16, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge sopra citato, lettera *b)*, per quanto riguarda la «Centro partecipazioni S.r.l.» e lettera *d)*, per quanto riguarda la «Centro sviluppo leasing S.p.a.»;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Centroimmobili S.r.l.»;

Decreta:

1. La società «Centroimmobili S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour n. 16, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71, quale commissario liquidatore della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» composto dai signori:

dott. Giuseppe Giachino, nato a Fossano il 14 settembre 1943 e residente in Torino, corso Matteotti n. 21;

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954 ed ivi residente in via del Quadraretto n. 32;

prof. Marco Reboa, nato a Milano il 21 aprile 1955 e residente in Milano, via Medici n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3176

DECRETO 11 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Serimmobili S.r.l.», in Saluzzo, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza 27 agosto 1988, con la quale il tribunale di Torino - sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino;

Visto il conseguente decreto ministeriale 8 settembre 1988, con il quale la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino, 9, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ed è stato nominato un commissario liquidatore, nella persona del prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 1989, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza presso la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.»;

Vista la sentenza del 12-17 giugno 1989, con la quale il tribunale di Saluzzo - sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Serimmobili S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour n. 15, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge sopra citato, lettera *c)*, in quanto aveva con la fiduciaria unicità di direzione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Serimmobili S.r.l.»;

Decreta:

1. La società «Serimmobili S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour n. 15, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71, quale commissario liquidatore della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» composto dai signori:

dott. Giuseppe Giachino, nato a Fossano il 14 settembre 1943 e residente in Torino, corso Matteotti n. 21;

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954 ed ivi residente in via del Quadraretto n. 32;

prof. Marco Reboa, nato a Milano il 21 aprile 1955 e residente in Milano, via Medici n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3177

DECRETO 11 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tecnoimmobili S.r.l.», in Saluzzo, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza 27 agosto 1988, con la quale il tribunale di Torino - sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino;

Visto il conseguente decreto ministeriale 8 settembre 1988, con il quale la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino, 9, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ed è stato nominato un commissario liquidatore, nella persona del prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 1989, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza presso la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1988, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società «Leasing Italia S.r.l.», con sede in Saluzzo, in quanto risultava collegata con la S.p.a. Tecnofiduciaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge sopra citato in quanto aveva con la fiduciaria unicità di direzione ed era da questa finanziata in via continuativa;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1988, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società «Centro sviluppo leasing S.p.a», con sede in Torino, in quanto risultava collegata con la S.p.a. Tecnofiduciaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge sopra citato in quanto aveva con la fiduciaria unicità di direzione ed era da questa finanziata in via continuativa;

Vista la sentenza del 12-17 giugno 1989, con la quale il tribunale di Saluzzo - sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnoimmobili S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour n. 16, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge sopra citato, lettera *b)*, per quanto riguarda la «Leasing Italia S.r.l.» e lettera *d)*, per quanto riguarda la «Centro sviluppo leasing S.p.a.»;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *d)*, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Tecnoimmobili S.r.l.»;

Decreta:

1. La società «Tecnoimmobili S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour n. 16, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71, quale commissario liquidatore della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» composto dai signori:

dott. Giuseppe Giachino, nato a Fossano il 14 settembre 1943 e residente in Torino, corso Matteotti n. 21;

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954 ed ivi residente in via del Quadraretto n. 32;

prof. Marco Reboa, nato a Milano il 21 aprile 1955 e residente in Milano, via Medici n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3178

DECRETO 11 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Finseraco S.r.l.», in Saluzzo, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza 27 agosto 1988, con la quale il tribunale di Torino - sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino;

Visto il conseguente decreto ministeriale 8 settembre 1988, con il quale la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Torino, piazza Solferino, 9, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ed è stato nominato un commissario liquidatore, nella persona del prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 1989, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza presso la società «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.»;

Vista la sentenza del 12-17 giugno 1989, con la quale il tribunale di Saluzzo - sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Finseraco S.r.l.», con sede in Saluzzo, piazza Cavour n. 30, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge sopra citato, lettera *c)*, in quanto aveva con la fiduciaria unicità di direzione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge sopra citato, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Finseraco S.r.l.»;

Decreta:

1. La società «Finseraco S.r.l.» con sede in Saluzzo, piazza Cavour n. 30, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il prof. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71, quale commissario liquidatore della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1988.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Tecnofiduciaria - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.» composto dai signori:

dott. Giuseppe Giachino, nato a Fossano il 14 settembre 1943 e residente in Torino, corso Matteotti n. 21;

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954 ed ivi residente in via del Quadraretto n. 32;

prof. Marco Reboa, nato a Milano il 21 aprile 1955 e residente in Milano, via Medici n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3179

DECRETO 19 luglio 1989.

Revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Sanremo - Società per azioni, con sede legale in Velletri e liquidazione coatta amministrativa della società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti il decreto ministeriale in data 20 maggio 1974 ed il decreto ministeriale di ricognizione in data 26 novembre 1984, concernenti le autorizzazioni rilasciate alla società Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Velletri, per l'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni e della riassicurazione nei seguenti rami: infortuni; corpi di veicoli terrestri; incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare; altri danni ai beni, con esclusione dei rischi già compresi nei rami films e guasti macchine e rischi di montaggio; r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose; r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare; perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi gia compresi nei rami pioggia e rischi di impiego;

Visto il decreto ministeriale in data 2 luglio 1987, con il quale è stato fatto divieto alla società Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Velletri, di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la lettera in data 6 giugno 1988 e relativi allegati, con la quale la società Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni ha comunicato l'avvenuta trasformazione della medesima in «Sanremo - Società per azioni» a seguito di assemblea straordinaria del 18 maggio 1988;

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1988, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Sanremo - Società per azioni, ed è stato nominato il commissario per la gestione straordinaria della predetta società, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 12 aprile 1989, concernente il rispristino degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta società, in ottemperanza alla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, depositata il 9 marzo 1989;

Vista la nota n. 1364 Ris. Pres., in data 26 giugno 1989, con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 22 giugno 1989, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della Sanremo - Società per azioni, con sede in Velletri, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa con conseguente liquidazione coatta amministrativa;

Viste le relazioni per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposte dall'ISVAP, in data 26 giugno 1989 e 5 luglio 1989, nelle quali sono indicate le motivazioni che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stato espresso il parere anzidetto;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che nella seduta del 6 luglio 1989 ha espresso all'unanimità parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Sanremo - Società per azioni, nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sanremo - Società per azioni, già società Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Velletri, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami danni.

Art. 2.

La Sanremo - Societa per azioni, gia società Sanremo - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Velletri, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Fabrizio Lemme.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, del terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti, il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale già dipendente della Sanremo - Società per azioni, con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica al commissario liquidatore la S.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia, con sede in Roma.

Art. 5.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile lordo di lire tre milioni a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3213

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 novembre 1988.

Valore e caratteristiche di una cartolina postale per l'interno, nel valore da L. 550, celebrativa della «Manifestazione filatelica nazionale Saronno '88».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1988, fra l'altro, di una cartolina postale per l'interno celebrativa della «Manifestazione filatelica nazionale Saronno '88»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1748 del 20 settembre 1988;

Decreta:

È emessa una cartolina postale per l'interno, nel valore da L. 550, celebrativa della «Manifestazione filatelica nazionale Saronno '88».

Detta cartolina è stampata in offset su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia (7 colori).

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura in cui figurano un particolare di un dipinto di Bernardino Luini (1525) con la leggenda «BERNARDINO LUINI 1525» la scritta «ITALIA» ed il valore «550»; in basso a destra, tre righe ed un riquadro giallo uovo con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario; a sinistra, in alto, un riquadro con le leggende «CARTOLINA POSTALE», «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» con righe punteggiate per le indicazioni relative al mittente; a sinistra, in basso, è riportato un disegno stilizzato del «Santuario di Saronno e della Casa Morandi» con la leggenda «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE 30 SETTEMBRE-2 OTTOBRE 1988» ed il logotipo della manifestazione «SARONNO '88».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
PUJIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1989
Registro n. 22 Poste, foglio n. 24

89A3158

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 1989.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio lubrificante contenuto negli ammortizzatori, assorbitori di energia e molle a gas esportati all'estero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio lubrificante contenuto negli ammortizzatori, assorbitori di energia e molle a gas esportati all'estero, osservate le norme vigenti in materia doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Esse devono indicare l'impianto dal quale intendono ritirare l'olio lubrificante e l'ammontare dell'imposta che è stata assolta sull'olio lubrificante utilizzato, allegando idonea documentazione, e segnalare tempestivamente alla competente dogana eventuali modifiche costruttive che possono dar luogo a variazioni delle quantità di olio minerale lubrificante immesso nelle parti dei prodotti di cui all'art. 1.

L'effettiva quantità di olio lubrificante immesso in ogni ammortizzatore, assorbitore di energia e molle a gas è accertata dalla dogana presso la quale sono effettuate le operazioni di esportazione.

La dogana di uscita esegue saltuari controlli sia della quantità sia delle qualità dell'olio minerale lubrificante contenuto negli ammortizzatori, assorbitori di energia e molle a gas fatti salvi i casi previsti dall'art. 173, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3180

DECRETO 1° luglio 1989.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio lubrificante contenuto nei radiatori elettrici esportati all'estero.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

È concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla quantità di olio lubrificante contenuto nei radiatori elettrici esportati all'estero, osservate le norme vigenti in materia doganale.

Art. 2.

Le ditte esportatrici, per essere ammesse al beneficio di cui al precedente articolo, devono farne domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Esse devono indicare l'impianto dal quale intendono ritirare l'olio lubrificante e l'ammontare dell'imposta che è stata assolta sull'olio lubrificante utilizzato, allegando idonea documentazione, e segnalare tempestivamente alla competente dogana eventuali modifiche costruttive che possono dar luogo a variazioni nelle quantità di olio minerale lubrificante immesso nelle parti dei radiatori.

L'effettiva quantità di olio lubrificante immesso in ogni radiatore elettrico è accertata dalla dogana presso la quale sono effettuate le operazioni di esportazione.

La dogana di uscita esegue saltuari controlli sia della quantità sia delle qualità dell'olio minerale lubrificante contenuto nei radiatori, fatti salvi i casi previsti dall'art. 173, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3181

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1989.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1989 per i quali si stabilisce la quota da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, che stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha prorogato il termine di operatività della predetta riserva al 31 dicembre 1993;

Visto il comma 6 del predetto art. 17, ove è stabilito che, a partire dall'anno 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri ed amministrazioni autonome sono elencati i capitoli ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui al richiamato art. 107, nonché i capitoli per i quali è prevista una percentuale diversa;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del richiamato comma 6 nel quale è espressamente disposto che i conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, da allegarsi alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, che approva il bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1989 si stabiliscono al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», nonché delle categorie XIII e XV, in 63.609.194 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico, gli stanziamenti attribuiti alla ex Cassa del Mezzogiorno ed al nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori dell'Italia meridionale non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già precisa destinazione territoriale, settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Tenuto altresì conto delle riduzioni di stanziamento disposte sui singoli capitoli interessati, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla già citata normativa sulla riserva provvedendo, pertanto, per ciascun capitolo di spesa di investimento, alla definitiva individuazione e quantificazione della riserva, oltre che sulla scorta dei dati stabiliti dai richiamati allegati, anche sulla base degli ulteriori aggiornamenti forniti, nonché nei casi di carenza o mancanza di informazioni, procedendo per autonome valutazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spesa di investimento, iscritti negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome, è stabilita, per l'anno 1989, una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 7081. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo	L. 1.539.741.383.000
Cap. 7082. — Fondo sanitario nazionale	» 655.595.149.000
Cap. 7086. — Somme da attribuire alle regioni	» 139.750.000.000
Cap. 7087. — Somme da assegnare alle regioni	» 56.000.000.000
Cap. 7510. — Somme da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire, ecc. . . .	» 60.000.000.000
Cap. 7511. — Somme da ripartire tra le amministrazioni centrali e le regioni per il finanziamento, ecc	» 100.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 8405. — Spese per costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento uffici pubblici .	» 108.008.820.000

Cap. 8419. — Interventi di ristrutturazione ed adeguamenti delle strutture pubbliche, ecc. . .	L.	1.591.466.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi, ecc. . . .	»	39.069.260.000
Cap. 7206. — Fondo comune rinnovo impianti fissi, ecc.	»	41.198.000.000
Cap. 7271. — Sovvenzioni per la costruzione di ferrovie, tramvie, ecc.	»	104.000.000
Cap. 7273. — Contributo per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni, ecc.	»	77.020.000
Cap. 7306. — Somme da erogare al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, ecc. . .	»	7.000.000.000
Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammodernamento, ecc.	»	28.182.766.000
Ministero della difesa:		
Cap. 7002. — Impianti e sistemazione di campi sportivi e palestre, infrastrutture per centri sportivi.	»	520.000.000
Cap. 7231. — Fornitura e istallazione di apparecchiature per l'assistenza al volo, ecc.	»	10.000.000.000
Cap. 8001. — Spese per la costruzione e l'acquisizione di moto trasporti, ecc.	»	1.650.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. 7966. — Contributi negli interessi sui mutui contratti dalle cooperative agricole, ecc.	»	20.000.000.000
Cap. 8221. — Spese per il finanziamento delle opere in corso, ecc.	»	1.250.055.000
Ministero dell'industria:		
Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica	»	676.618.000
Cap. 7548. — Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica		80.000.000.000
Cap. 7555. — Conferimento al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ecc. . . .	»	12.000.000.000
Cap. 7905. — Contributo in c/interessi sui finanziamenti, ecc.	L.	8.800.000.000
Cap. 7910. — Contributo a fondo perduto per l'esecuzione di pozzi, ecc.	»	5.100.000.000
Cap. 8042. — Contributi in c/interessi sui finanziamenti concessi alle imprese di cui all'art. 1 della legge 10 ottobre 1975, n. 517	»	45.037.770.000
Cap. 8044. — Contributi in c/interessi per la realizzazione di mercati agro-alimentari, ecc. . . .	»	13.543.293.000
Cap. 8045. — Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio	»	22.000.000.000
Cap. 8046. — Contributi alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ecc.. .	»	400.000.000
Cap. 8047. — Contributi alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la realizzazione, l'ampliamento, ecc.	»	400.000.000
Ministero della marina mercantile:		
Cap. 7581. — Spese per la realizzazione di un programma quadriennale di potenziamento, ecc.	»	17.842.874.000
Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del naviglio e delle relative dotazioni	»	4.000.000.000
Cap. 7602. — Spese per l'acquisto di elicotteri nonché la costituzione, l'equipaggiamento, ecc. . .	»	4.000.000.000
Ministero del turismo e dello spettacolo:		
Cap. 7542. — Contributo da assegnare all'istituto per il credito sportivo per l'ammortamento dei mutui contratti da soggetti, ecc..	»	4.000.000.000
Cap. 7544. — Somme da erogare per l'ammortamento di mutui ventennali, ecc..		18.794.040.000
Cap. 7545. — Contributi da erogare ai fini dello sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento, ecc.	»	50.000.000.000

Cap. 7546. — Contributi in c/interessi da assegnare ad istituti di credito o sezioni di credito speciali su mutui, ecc. . . . . . . L. 8.400.000.000

Cap. 7547. — Somme da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali contratti dai comuni per la realizzazione, ecc. . . . . . » 1.600.000.000

Ministero dei beni culturali e ambientali:

Cap. 8005. — Spese per lavori di ammodernamento, di adeguamento strutturale e funzionale e di valorizzazione, ecc. . . . . » 33.915.219.000

Cap. 8100. — Interventi e contributi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statale, ecc. . . . . » 11.192.723.000

Ministero dell'ambiente:

Cap. 7702. — Contributi da concedere alle regioni per gli interventi previsti nei piani di bonifica di aree inquinate . . . . » 10.000.000.000

Cap. 7704. — Concorso al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati dai rifiuti . . . . » 15.000.000.000

Cap. 7705. — Somma da erogare per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento, ecc. . . . . » 32.000.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, costruzione, miglioramento ed ampliamento dei beni immobili occorrenti per il funzionamento, ecc. . . . » 2.040.548.000

Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi . . . . » 9.587.823.000

Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi . . . . » 245.917.000

Cap. 530. — Acquisto di impianti, attrezzature e macchine . » 326.843.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 705. — Acquisto di mezzi di trasporto . . . . » 136.693.000

Cap. 706. — Acquisto di macchinari, di impianti e di apparecchiature, ecc. . . . . » 2.703.466.000

Cap. 707. — Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, di difesa, ecc. . . . . L. 134.148.992.000

Cap. 709. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade . . . . » 271.638.342.000

Cap. 713. — Somma occorrente per la liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali . . . . » 10.758.682.000

Cap. 727. — Spesa per l'esecuzione di opere straordinarie di manutenzione delle strade statali » 40.897.417.000

Cap. 728. — Spese per i rilievi aerofotogrammetrici per gli studi geologici, ecc. . . . . » 1.900.662.000

Cap. 749. — Spese da destinare all'accelerazione, realizzazione di interventi di completamento, ecc. » 212.027.879.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni, acquisto e costruzione di fabbricati, ecc. . . . . » 58.867.521.000

Cap. 502. — Acquisto, costruzione ed installazione di macchinari, ecc. . . . . » 13.633.234.000

Cap. 503. — Miglioramenti, ampliamenti e ristrutturazione, ecc. . . . . » 800.000.000

Cap. 504. — Spese per il potenziamento, l'ampliamento, ecc. . . . . » 1.996.457.000

Cap. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, ecc. . . . . . . » 8.170.061.000

Cap. 510. — Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati, ecc. . . . . » 8.184.680.000

Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento, ecc. . . . . . » 297.920.000

Cap. 519. — Assegnazione straordinaria per il completamento degli impianti, ecc. . . . . » 16.746.000.000

Cap. 520. — Assegnazione straordinaria per il completamento dell'automazione, ecc. . . . . » 4.000.000.000

Cap. 521. — Assegnazione straordinaria per il completamento e l'integrazione, ecc.	L.	2.014.000.000
Cap. 522. — Assegnazione straordinaria per il rinnovamento, ecc.	»	900.000.000
Cap. 523. — Assegnazione straordinaria per il completamento	»	26.000.000.000
Cap. 524. — Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto, ecc.	»	12.000.000.000
Cap. 526. — Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'acquisto, ecc.	»	38.000.000.000
Cap. 527. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di mezzi, ecc.	»	4.000.000.000
Cap. 529. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione, ecc.	»	22.880.000.000
Cap. 530. — Assegnazione straordinaria per il risanamento degli uffici, ecc.	»	12.000.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Spese dipendenti anche da accordi internazionali per la costruzione e l'ampliamento e la ristrutturazione degli impianti della rete nazionale di telecomunicazioni	»	100.000.000.000
Cap. 550. — Assegnazione straordinaria per la realizzazione degli interventi previsti dal piano decennale 1985-94 di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione, ecc.	»	88.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1989
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 47

89A3156

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 giugno 1989.

Individuazione della zona di importanza naturalistica della «Valle Millecampi» ubicata nei comuni di Campagna Lupia e Codevigo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato che, a norma dell'art. 4 della sopraindicata convenzione ciascun Paese contraente favorisce la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici, istituendo delle riserve naturali nelle zone umide;

Considerato che la zona umida in questione è stata dichiarata di proprietà demaniale con sentenza del Consiglio di Stato n. 1209/78 del 17 novembre 1978;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 1987, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, relativo all'istituzione di riserve naturali statali in zone demaniali;

Vista la nota n. 564/57 del 15 febbraio 1988 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha indicato la Valle Millecampi tra le aree suscettibili di essere trasformate in riserve naturali ai sensi del decreto ministeriale del 20 luglio 1987;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico della zona umida della Valle Millecampi di cui all'allegata planimetria che costituisce un ambiente naturale lagunare ancora significativo dal punto di vista ecologico e ricco di risorse naturali;

Considerato che detta Valle è caratterizzata da una ricca varietà di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi ad acque aperte, canneti, barene, veline e motte e che la zona è interessata dalla presenza delle caratteristiche associazioni botaniche della Laguna di Venezia, di cui le più tipiche sono il *Limonictum venutum* e *l'Artemisietum*, nonché della *Spartina stricta*, specie tipicamente atlantica che in Valle Millecampi costituisce l'unica presenza nell'areale mediterraneo;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che in detta Valle trovano rifugio e alimentazione durante il periodo autunno-inverno numerose specie di uccelli acquatici tra i quali Svassi (*Podiceps Sp. pl.*) anatre di superficie (*Anas platyrhynchos, Anas crecca, Anas penelope*) e anatre tuffatrici (*Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Mergus Sp. pl.*) nonché vari Caradriformi, come Pettegola (*Tringa totanus*), piovanelli e gambecchi (*Calidris Sp. pl.*);

Considerato che nella medesima Valle nidificano importanti colonie di specie di uccelli incluse nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/81; ed in particolare Starna comune (*Starna hirundo*), Fraticello (*S. albirons*), Cavaliere d'Italia (*Himaniopus Limantopus*) e Fratino (*Charadrius Alexandrinus*);

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1180/SCN/2.4.20 alla presidenza della giunta della regione Veneto ed ai comuni di Codevigo (Padova) e Campagna Lupia (Venezia) circa la richiesta di un motivato parere in ordine all'individuazione in oggetto;

Vista la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1100/SCN/2.4.20 con la quale altresì venivano trasmesse alla regione Veneto ed ai comuni di Codevigo (Padova) e Campagna Lupia (Venezia) le misure di salvaguardia provvisorie che il Ministero intendeva adottare per l'area in questione;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente può adottare, sentite la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

La «Valle Millecampi» ubicata nella provincia di Venezia e di Padova nei comuni di Campagna Lupia e Codevigo, di proprietà demaniale, è individuata come zona di importanza naturalistica nazionale od internazionale.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto e gli enti locali interessati prenderanno i necessari accordi per costituire il consorzio per la gestione della riserva naturale da istituire del territorio di che trattasi.

Art. 3.

Nelle zone individuate dalla planimetria di cui all'art. 1 si applicano, fino all'istituzione della riserva e comunque per un periodo non superiore a tre anni, le misure di salvaguardia di cui all'allegato 2.

Art. 4.

La vigilanza su detta area è affidata al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1989

Il Ministro: RUFFOLO

ALLEGATO 1

All'interno dell'area individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'utilizzazione di natanti a motore ad eccezione dei mezzi necessari alle attività consentite;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'adddestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli e al ripristino e ricostituzione di ambienti umidi ed all'ordinazia attività di vallicoltura estensiva;

è altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare campeggi;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre nell area specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la vegetazione spontanea presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumità.

ALLEGATO 2

Individuazione della Valle Millecampi quale zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale (ha. 1608).
Comuni di Codevigo (PD) e Campagna Lupia (VE)

89A3159

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 16 maggio 1989.

Dotazione organica del Consorzio autonomo del porto di Genova e della Compagnia ramo industriale e carenanti del porto di Genova.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1987, n. 26;

Viasto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 7 marzo 1989, n. 85, concernente misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti;

Visto il decreto interministeriale del 7 aprile 1989 con il quale vengono determinati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 1 della richiamata legge n. 85/1989;

Tenuto conto che occorre dare immediata esecuzione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 4 del citato decreto interministeriale del 7 aprile 1989 e che dagli elementi pervenuti risultano domande di prepensionamento presentate nel 1988 solo presso il Consorzio autonomo del porto di Genova;

Sentiti gli enti e le aziende portuali, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali;

Tenuto conto del progetto di riorganizzazione predisposti dal Consorzio autonomo del porto di Genova;

Decreta:

La dotazione organica del Consorzio autonomo del porto di Genova, per l'anno 1989, è fissata in milletrecentoquaranta unità ed è determinata come segue:

	Consistenza organica al 31-12-1988	Dotazione organica per il 1989	Eccedenze
Dirigenti	25	25	—
Impiegati amministrativi	280	242	38
Impiegati operativi	398	357	41
Impiegati tecnici	55	54	1
Operai operativi	478	430	48
Operai manutenzione	232	183	49
Operai servizi	66	49	17
Totale	1.534	1.340	194

Il numero dei lavoratori eccedenti del Consorzio autonomo del porto di Genova è fissato in complessive centonovantaquattro unità.

La dotazione organica della Compagnia del ramo industriale e quella della Compagnia carenanti del porto di Genova restano determinate rispettivamente in venticinque unità e sei unità.

Il numero dei lavoratori eccedenti delle predette Compagnie è fissato rispettivamente in duecentosettantasette e trentadue unità. Il collocamento fuori produzione dei predetti lavoratori viene effettuato sulla base dei criteri indicati dal decreto interministeriale del 7 aprile 1989 e della ripartizione tra i vari porti nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A3157

DECRETO 16 maggio 1989.

Nuova dotazione organica del personale dipendente del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 febbraio 1981, n. 26, concernente l'istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e l'abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85, concernente misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti;

Visto il decreto interministeriale del 7 aprile 1989 con il quale vengono determinati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 85/1989 sopracitata;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Vista la delibera del comitato di amministrazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali nella riunione dell'8 marzo 1989 in ordine alla riorganizzazione dei servizi in relazione alle esigenze operative del fondo medesimo;

Decreta:

La nuova dotazione organica del personale dipendente del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali viene determinata, per l'anno 1989, nei termini appresso specificati:

Qualifica professionale	Liv. inquadr.	Dot. org. D. intermin. 30-12-87	Posti effett. coperti	Nuova dot. org.	Eccedenze
—	—	—	—	—	—
Direttore.	10°	1	—	1	—
Vice direttore	9°	2	2	1	—
Capo servizio	8°	4	4	4	—
Capo ufficio	7°	8	7	7	—
Imp. concetto	6°	5	—	—	—
Imp. concetto	5°	15	14	13	1
Digitatore	4°	3	3	3	—
Archivista	3°	2	1	1	—
Dattilografo	3°	1	—	1	—
Autista	3°	2	2	1	1
Commessi	2°	4	4	3	1
Totale	47	37	35	3	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A3214

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 luglio 1989.

Integrazione dell'ordinanza n. 1674/FPC, concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana - Potenziamento delle risorse idropotabili per il territorio di Catania. (Ordinanza n. 1765/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le note numeri 3401 e 3402 del 23 agosto 1988 con le quali il presidente della regione siciliana, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo del triennio 1987-1989 e del triennio 1988-1990, ha inviato al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro per il coordinamento della protezione civile il programma relativo alle emergenze idriche nel quale, rilevata la grave situazione degli approvvigionamenti idropotabili in diverse località della regione richiede congrui provvedimenti per fronteggiare le situazioni critiche in essere;

Vista la nota n. 4847 del 14 novembre 1988 con la quale il presidente della regione siciliana ha inviato un programma, comprendente ventotto interventi in attuazione dei citati programmi regionali di sviluppo, esaminato e assentito, dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e nel contempo la delega all'assessore regionale ai lavori pubblici a indicare gli interventi da attuare in via prioritaria e a richiedere le necessarie procedure d'emergenza;

Vista la nota n. 0306 del 24 aprile 1989 dell'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana, con la quale si richiede l'esecuzione dell'opera riguardante il potenziamento delle risorse idropotabili per il territorio di Catania, mediante la costruzione di reti idriche per un importo di 11 miliardi di lire;

Considerato che detta opera è compresa nel citato programma regionale di sviluppo;

Vista la nota del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 3040 del 1° giugno 1989 con la quale il Ministro dichiara finanziabile, con i fondi spettanti alla regione siciliana per i programmi regionali di sviluppo, l'intervento di cui alla citata nota 0306 del 24 aprile 1989;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la propria ordinanza n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, con la quale venivano finanziate ventidue opere del programma regionale di sviluppo;

Ravvisata la necessità di disporre l'affidamento delle opere mediante gara ufficiosa limitando a sessanta giorni il periodo di tempo occorrente per l'espletamento della predetta gara;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione dell'opera mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza già effettuati;

Sentito il Ministero del tesoro, che con telex n. 143307/1 dell'11 luglio 1989 ha espresso parere favorevole;

Ritenuto di poter disporre, attesa la durata pluriennale dei lavori, i versamenti al Fondo della protezione civile degli importi occorrenti in due esercizi, per gli anni 1989 e 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana è autorizzata l'esecuzione dell'opera di cui alla premessa per l'importo di lire 11.000 milioni.

L'opera, così come individuata nel programma regionale citato nelle premesse, è dichiarata di pubblica utilità, urgente e indifferibile.

Art. 2.

L'affidamento dell'opera è di competenza dello assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana che potrà avvalersi dell'ufficio del genio civile territorialmente competente.

Art. 3.

Per l'affidamento dei lavori l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana o l'ufficio del genio civile territorialmente competente nel caso che l'assessorato intenda avvalersi di questo, è autorizzato ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'impresa iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

Gli uffici di cui al comma che precede potranno avvalersi della facoltà di escludere dalla gara le offerte di ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui sopra, nonché l'incremento della media del 7%, debbono essere indicati nel bando e nell'avviso di gara.

L'affidamento dell'opera deve avvenire entro il limite massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territoriale competente.

Gli uffici di cui all'art. 2 della presente ordinanza, una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al proprio personale e alle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà, d'intesa con l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana, alla nomina dei collaudatori.

La commissione di collaudo nominata in corso d'opera dovrà inviare all'assessorato ai lavori pubblici regionale copia dei verbali di ogni visita effettuata.

La regione siciliana provvederà all'approvazione dell'atto di collaudo.

L'alta vigilanza su l'opera di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà esercitata dall'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana.

L'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana riferisce con propria relazione trimestrale, od ogniqualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione dell'opera in rapporto allo stato dell'emergenza oggetto della presente ordinanza.

Art. 8.

L'onere complessivo per la realizzazione dell'opera per l'importo di lire 11.000 milioni di cui alla presente ordinanza sarà imputato alla quota spettante alla regione Sicilia per il primo e il secondo programma regionale di sviluppo di cui alle delibere CIPE del 29 dicembre 1986 e del 3 agosto 1988.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza il versamento del predetto importo nel limite di 3 miliardi di lire per l'anno 1989 e per il residuo di 8 miliardi per l'anno 1990, al Fondo della protezione civile per la realizzazione del programma di interventi di cui all'art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3186

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, conclusa a Granada il 3 ottobre 1985.

Il 31 maggio 1989, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 93 del 15 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1989, è stato depositato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, conclusa a Granada il 3 ottobre 1985.

Ai sensi dell'art. 22, la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 1° settembre 1989.

89A3165

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Bologna, Forlì e Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1989, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Bologna:

autotrasporto merci per conto terzi: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili.

Provincia di Forlì:

trasporto merci per conto terzi effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari o affittuari;

comuni di:

Forlì e Rimini (Forlì): 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili;

Cesena (Forlì): 37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;

pulitori, netturbini, spazzacamini e simili della provincia di Forlì: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

facchinaggio generico svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici nella provincia di Forlì, (con esclusione del facchinaggio esercitato nei mercati all'ingrosso ittico ed agroalimentare e di quello dei prodotti ittici sulle banchine del porto di Cesenatico): 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili.

Provincia di Reggio Emilia;

autotrasportatori;
facchini (esclusi facchini scali ferroviari delle ferrovie dello Stato di Reggio Emilia),

40ª classe iniziale di contribuzione con retribuzione imponibile corrispondente di L. 1.010.000 mensili.

89A3164

Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1989, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 265, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), ente giuridicamente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, e successive modificazioni avente sede in Roma, via G. Marcora n. 18/20, è stato autorizzato ad acquistare, giusto atto condizionato di compravendita stipulato in Verona il 24 ottobre 1970 (registrato il 6 novembre 1970 al n. 5591), un terreno sito in Verona di proprietà dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il prezzo di lire 5 milioni.

89A3163

Scioglimento di due società cooperative

Con decreto ministeriale 21 giugno 1989 la società cooperativa «Guslon - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tambre d'Alpago (Belluno), costituita per rogito notaio dott. Augusto Vallunga, in data 11 dicembre 1978, repertorio n. 6218, reg. soc. 2716, tribunale di Belluno, è stata sciolta, da ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Barzan Giuseppe, via Marconi, 14, frazione Cadola-Ponte nelle Alpi (Belluno).

Con decreto ministeriale 1° luglio 1989 la società cooperativa agricola «Caseificio sociale alto appennino» Società cooperativa a r.l., con sede in Tornolo (Parma), costituita per rogito notaio dott. Aminta Rota, in data 20 marzo 1980, repertorio n. 28343, reg. soc. 10627, tribunale di Parma, è stata sciolta, da ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ceresini Evasio, nato a Vigatto il 16 febbraio 1937, residente a Parma, via Umile, 20.

89A3187

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 14 giugno 1989 il dott. Luigi Bollone, nato a Palazzolo Acreide (Siracusa) il 14 luglio 1938, residente in via M. Tirandi, 2, Brescia, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Arpa Peltro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Brescia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1984, in sostituzione del rag. Fausto Lombardi, deceduto.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1989 il dott. Arturo Pierattini, nato a Bari il 4 settembre 1947 ed ivi residente in corso Italia n. 89, dottore commercialista, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa lavoratori delle costruzioni - C.L.C. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Mola di Bari (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 febbraio 1989 in sostituzione del rag. Attilio Pirrelli, che ha rinunciato all'incarico.

89A3188

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Lagonegro

Con decreto interministeriale n. 1794 del 19 giugno 1989 è trasferito dal demanio pubblico — ramo ferrovie — al patrimonio disponibile dello Stato, l'immobile sito sulla linea Lagonegro-Spezzano Albanese T. tratta Lagonegro-Castrovillari dalla progr. km 2 + 480 alla progr. km 5 + 900.

89A3166

MINISTERO DEL TESORO

N. 136

Corso dei cambi del 17 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386,900	1386,900	1386,90	1386,900	1386,900	1386,90	1386,910	1386,900	1386,900	1386,90
Marco germanico	725,170	725,170	725,50	725,170	725,170	725,17	725,100	725,170	725,170	725,17
Franco francese	213,720	213,720	213,80	213,720	213,720	213,72	213,770	213,720	213,720	213,72
Fiorino olandese	643,060	643,060	643,25	643,060	643,060	643,06	643,200	643,060	643,060	643,06
Franco belga	34,646	34,646	34,67	34,646	34,646	34,64	34,648	34,646	34,646	34,64
Lira sterlina	2233,500	2233,500	2230,50	2233,500	2233,500	2233,50	2233,500	2233,500	2233,500	2233,50
Lira irlandese	1940,250	1940,250	1940 —	1940,250	1940,250	1940,25	1940,200	1940,250	1940,250	—
Corona danese	186,720	186,720	186,50	186,720	186,720	186,72	186,700	186,720	186,720	186,72
Dracma	8,388	8,388	8,400	8,388	—	—	8,392	8,388	8,388	—
E.C.U.	1501,500	1501,500	1500,25	1501,500	1501,500	1501,50	1501,750	1501,500	1501,500	1501,50
Dollaro canadese	1163,500	1163,500	1165,50	1163,500	1163,500	1163,50	1162,800	1163,500	1163,500	1163,50
Yen giapponese	9,796	9,796	9,800	9,796	9,796	9,790	9,797	9,796	9,796	9,79
Franco svizzero	839,190	839,190	839,25	839,190	839,190	839,19	838,250	839,190	839,190	839,19
Scellino austriaco	103,070	103,070	103,15	103,070	103,070	103,070	103,053	103,070	103,070	103,07
Corona norvegese	198 —	198 —	198 —	198 —	198 —	198 —	198 —	198 —	198 —	198 —
Corona svedese	212,750	212,750	212,75	212,750	212,750	212,75	212,750	212,750	212,750	212,75
FIM	322,180	322,180	322,75	322,180	322,180	322,18	321,900	322,180	322,180	—
Escudo portoghese	8,668	8,668	8,650	8,668	8,668	8,660	8,674	8,668	8,668	8,66
Peseta spagnola	11,556	11,556	11,560	11,556	11,556	11,550	11,552	11,556	11,556	11,55
Dollaro australiano	1049,70	1049,70	1050 —	1049,70	1049,70	1049,70	1050 —	1049,70	1049,70	1049,70

Media dei titoli del 17 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	102,750
» 9% » » 1976-91	99,300
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,500
» » » 22- 6-1987/91	88,700
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	73,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,825
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,775
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100.050
» » » » 16- 8-1985/90	99,800
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,625
» » » » 1-11-1983/90	101,825
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	100,075

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	101,350
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,925
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,900
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,500
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,150
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,500
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,350
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,750
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,375
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,900
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,925
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,100
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,050
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,875
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,825
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,950
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,400
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,800
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,650
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,425
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,750
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,950
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,875
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,375
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,175
»	»	»	»	20-10-1986/93	95,175
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,375
»	»	»	»	18-11-1987/93	95,150
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,275
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,975
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,800
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,150
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,250
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,375
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,450
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,700
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,975
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,125
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,450
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,500
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,075
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,875
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,450
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,800
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,125
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,250
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,375
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,575
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,800
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,575
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,525
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,450
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,975
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,975
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	92,950
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,950
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,525
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,825
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 3-1987/97	93,175
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,400
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,375
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,225
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,05
»	»	»	»	1- 9-1987/97	94,775

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,05
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,575
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,250
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,825
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,375
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,80
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,700
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,850
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,400
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,925
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,700
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,700
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,175
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,400
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,625
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,075
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,475
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,925
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,750
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,225
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,800
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,225
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,875
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99 —
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,350
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,250
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,950
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,250
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,300
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,400
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,475
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,725
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,550
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,575
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,025
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,125
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,050
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,125
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95,475
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,100
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,850
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,175
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,625
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97 —
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,425

Titolo				Scadenza e tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,05
»	»	»	»	1983/90 11,50%	102,450
»	»	»	»	1984/91 11,25%	103,900
»	»	»	»	1987/91 8,75%	97,225
»	»	»	»	1984/92 10,50%	102,625
»	»	»	»	1985/93 9,60%	102,625
»	»	»	»	1985/93 9,75%	100,925
»	»	»	»	1985/93 9,00%	98,700
»	»	»	»	1985/93 8,75%	98,300
»	»	»	»	1986/94 8,75%	97,700
»	»	»	»	1986/94 6,90%	90,200
»	»	»	»	1987/94 7,75%	91,375
»	»	»	»	21-3-1988/92 8,50%	96,950
»	»	»	»	26-4-1988/92 8,50%	96,950
»	»	»	»	25-5-1988/92 8,50%	96,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M17079

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare delle esattorie consorziale e comunale delle imposte dirette di Caldarola e Cutro.

Con decreto ministeriale n. 1/1478 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Caldarola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.741.264 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 30.260.332 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Piersigilli Elda, Coper Gomma S.n.c., Corradorini Nando, e Corradorini Terenzio, Lacava Angelo, Rimatori Caterina, Zacconi Mario.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Macerata, darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2188 del 22 aprile 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cutro è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.631.718.900 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 8.199.096.340 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Iembo Antonio, Iembo Pasquale e Iembo Salvatore.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A3189

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Erezione in ente morale della fondazione ENI - Enrico Mattei, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1989, prot. n. 12193/700, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1989, registro n. 14 Partecipazioni statali, foglio n. 137, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la fondazione ENI - Enrico Mattei, con sede in Milano, attualmente in via Borgonuovo, 18, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

89A3167

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un componente il collegio dei commissari liquidatori della società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», in Milano

Con decreto ministeriale 11 luglio 1989 l'avv. Achille Saletti è stato sostituito nell'incarico di componente il collegio dei commissari liquidarori della società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, dal prof. Edoardo Flavio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936.

89A3190

Modificazione della ragione sociale della società «Peat Marwick Mitchell S.n.c. di Giuseppe Angiolini, Giorgio Loli e C.», con sede legale in Milano.

Con decreto interministeriale 10 luglio 1989 il decreto interministeriale 2 novembre 1959, modificato in data 23 gennaio 1980 e 14 settembre 1988, con il quale la società «Peat Marwick Mitchell S.n.c. di Giuseppe Angiolini, Giorgio Loli e C.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è stato ulteriormente modificato nella parte relativa alla ragione sociale della società, variata in «KPMG Peat Marwick Fides S.n.c. di Giuseppe Angiolini e C.».

89A3162

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Realizzazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità ai sensi dell'art. 15, commi 13 e 14, della legge n. 67/1988.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 2 giugno 1989, preso atto delle linee generali del programma predisposto dal Ministro delle partecipazioni statali riguardante la realizzazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità da parte delle società facenti capo all'IRI, all'ENI e all'EFIM, ha approvato i progetti presentati dalla società SPI del gruppo IRI, che prevedono la costituzione di centri aventi lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle aree di Napoli e di Taranto; per la realizzazione dei suddetti centri, il CIPI, ha autorizzato il Ministro per le partecipazioni statali ad erogare alla predetta Società contributi nella misura massima di lire 20.927 milioni per il CISI di Napoli e di lire 7.700 milioni per quello di Taranto.

89A3169

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Modificazioni normative alle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato» da parte dell'Ente ferrovie dello Stato.

L'Ente ferrovie dello Stato ha pubblicato nel Bollettino commerciale n. 11 del 1° giugno 1989, il provvedimento relativo alle modifiche normative alle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato», concernente:

l'introduzione della riservazione gratuita del posto per i viaggiatori che utilizzano treni Intercity e prenotazione obbligatoria, con l'esclusione di quelli a prestazioni speciali;

l'abolizione della penalità prevista per il viaggiatore che utilizza un treno a prenotazione obbligatoria senza il relativo titolo di riservazione;

l'abolizione della «soprattassa di pari importo» prevista per alcune irregolarità di viaggio (art. 9 C.T.) ed applicazione della sola penalità di L. 4.000;

l'applicazione, nella misura unica del 20%, del diritto dovuto per le esazioni in treno;

l'abolizione della norma che prevede il rimborso del supplemento rapido per ritardi pari o superiori a sessanta minuti e contestuale istituzione di un «Bonus» di importo pari a quello pagato per il supplemento, per i ritardi superiori a ventinove minuti dei treni a supplemento.

89A3173

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Verrès

Con deliberazione della giunta regionale n. 5058 del 26 maggio 1989, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Verrès, adottata con deliberazione consiliare n. 133 del 6 agosto 1987.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A3174

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Coop. Italsider produzione e lavoro - Soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 2758 del 23 giugno 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 30 settembre 1989 il mandato conferito al dott. proc. Dario Lunder, con studio in Trieste, via Coroneo, 3, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. Italsider produzione e lavoro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 21 febbraio 1986 per rogito notaio dott. Edda Ianni Tracanella di Trieste.

89A3175

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 265.000
- semestrale ..... L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 40.000
- semestrale ..... L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 150.000
- semestrale ..... L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 40.000
- semestrale ..... L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 150.000
- semestrale ..... L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 500.000
- semestrale ..... L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* ..... L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ..... L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... L. 200.000
Abbonamento semestrale ..... L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ..... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ..... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ..... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*